

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE	
PROTOCOLLO	
N°	46219
Data	08 10 2012

Istanza n.18

Arengo del
07/10/12

San Marino, 7 ottobre 2012/1712 d.F.R.

**Agli Ecc.mi Capitani Reggenti
Teodoro Lonfernini e Denise Bronzetti****ISTANZA D'ARENDO PER MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA
LEGGE 23 MAGGIO 1995 N. 69**

Premesso che:

- l'obiezione vaccinale è un diritto riconosciuto per legge, frutto di un orientamento culturale presente in numerosi Paesi, e che l'esercizio di tale diritto non ha portato in nessun Paese ad una recrudescenza delle malattie infettive per cui si vaccina;
- l'obbligatorietà vaccinale è ormai una misura anacronistica. Ad oggi, soltanto in pochi Paesi europei (Belgio, Francia, Grecia, Italia e Portogallo) è prevista l'obbligatorietà per alcune vaccinazioni, mentre la maggior parte delle Nazioni europee ha scelto la volontarietà della pratica vaccinale;
- l'assicurazione richiesta al secondo comma dell'articolo 7 della Legge 23 maggio 1995 n. 69 è una polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), mentre la letteratura scientifica riferisce che il rischio del dissenso riguarda l'obiettore e non la comunità; inoltre in caso di epidemia sarebbe impossibile stabilire chi ha causato il contagio e, quindi, sarebbe altrettanto impossibile ottenere qualsiasi forma di risarcimento;
- nei 17 anni di applicazione della suddetta legge non risulta essere avvenuta alcuna richiesta di risarcimento alle compagnie assicurative coinvolte;
- il rischio di contrarre la malattia, alla luce dei dati, è notevolmente inferiore al rischio di reazioni avverse ai vaccini. Di questo si sta prendendo atto anche a livello giuridico con il riconoscimento sempre più frequente dei danni da vaccinazione;

i sottoscritti cittadini sammarinesi chiedono la modifica dell'articolo 7 della Legge 23 maggio 1995 n. 69, nella parte in cui obbliga gli obiettori vaccinali a stipulare, a proprie spese, una polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per eventuali danni da contagio, ritenendolo punitivo nei confronti del diritto individuale di libertà di scelta nei trattamenti medici e, pertanto, lesivo delle libertà individuali.

+2